

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE  
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composta dai Sigg.ri Magistrati  
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente  
Dott. Camillo Romandini Consigliere  
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.  
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. xxxx del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, passata in decisione all'udienza del 3 ottobre 2023 e vertente tra

TRA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (C.F. omissis), rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato;

APPELLANTE

E

- 1) **BANCA** (C.F. omissis), rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti (omissis), (omissis) e (omissis);
- 2) D(omissis) (C.F.) rappresentata e difesa dagli Avv.ti (omissis) e (omissis) giusta procura in atti;

APPELLATA

**FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA**

§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.

La **BANCA** si opponeva al decreto n. xxxx del 10 dicembre 2015 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento I, Direzione V, Ufficio III, notificato a mezzo pec in data 10.12.2015, con il quale era ingiunto alla ricorrente, in solido con (omissis), di pagare entro 30 giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 295.020,00 comprese le spese quantificate in euro 20,00, per non avere segnalato tempestivamente all'unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, in violazione dell'art.41 del dlgs 231/2007 le operazioni finanziarie sospette transitate sui conti correnti intestati a (omissis) spa e (omissis) spa nel periodo tra il 05.12.2008 e il 09.12.2008 per un importo complessivo di euro 2.950.000,00. Deduceva quali motivi di opposizione: 1. la prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunto ex art. 28 della legge n. 689/1981; 2. l'insussistenza nel merito della violazione ascritta, atteso che il preposto della banca non aveva motivi per coltivare sospetti sulla liceità delle operazioni che, peraltro, non presentavano alcun indice di anomalia secondo il decalogo della Banca d'Italia e secondo l'applicativo GIANOS; 3. la violazione dell'art. 11 l. n. 684/1981 in relazione alla quantificazione della sanzione applicata. Chiedeva quindi l'annullamento del decreto e, in subordine, la rideterminazione della sanzione e in via cautelare la sospensione della esecutività del provvedimento. Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito per brevità MEF), chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'istanza cautelare .

Anche (omissis) , con ricorso depositato il 19.02.2016, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto, deducendo i seguenti motivi di opposizione: 1. prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione per decorrenza del termine quinquennale ex art. 28 legge 689/91; - 2. nullità della violazione contestata, non contendendo il relativo verbale l'indicazione della data dell'accertamento con conseguente impossibilità di valutare la violazione dei termini previsti dall'art. 14 689/1981; 3. l'insussistenza nel

merito della violazione ; chiedeva quindi l'annullamento del decreto e, in subordine, la rideterminazione della sanzione e in via cautelare la sospensione della esecutività del provvedimento .

I due procedimenti venivano riuniti e veniva altresì sospesa la provvisoria esecutorietà del provvedimento opposto.

§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria ha , in parziale accoglimento delle opposizioni, annullato il decreto opposto; ha rideterminato la sanzione con esso irrogata ad Euro 75.000,00; ha compensato le spese del giudizio integralmente tra le parti.

§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – dopo aver respinto le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dalle parti opponenti e dopo aver, altresì, ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione di sanzione con riguardo alle operazioni finanziarie avvenute il 5.12.08 con conseguente revoca della sanzione determinata in Euro 45.000,00 nel provvedimento opposto - ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'applicazione di dette sanzioni con riguardo alle operazioni finanziarie avvenute il 9.12.08.

In ordine al “quantum” da applicarsi a titolo sanzionatorio, ha formulato le seguenti considerazioni: «[...] Quanto all'entità della residua sanzione irrogata, pari ad euro 250.000,00, deve ricordarsi che l'art. 5, comma 2, d. lgs. n. 90/2017, entrato in vigore il 4.7.2017, ha modificato – fra l'altro – l'art. 69, comma 1, d. lgs. n. 231/2007, estendendo il principio del favor rei alla materia delle infrazioni anti -riciclaggio. La nuova norma, infatti, stabilisce che “nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta”. Il richiamato d. lgs. n. 90/2017 ha ampiamente modificato il d. lgs. n. 231/2007, che a sua volta aveva modificato la l. n. 197/1991, regolando diversamente dal passato le fattispecie di violazione, sia quanto a condotte sia quanto a soggetti agenti, e le sanzioni irrogabili. Nel caso di specie, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, disciplinato nel nuovo testo degli artt. 35 e 58 d. lgs. n. 231/2007, non ha comportato modificazioni tali, rispetto alla normativa vigente all'epoca dei fatti contestati, l'abolizione della violazione, né variazioni riguardo i soggetti agenti. Ciò che ha subito modifiche è l'entità della sanzione edittale. Invero, l'art. 57, comma 4, d. lgs. n. 231/2007 prevedeva in relazione alla fattispecie in oggetto la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata (norma applicata nel caso di specie dal MEF, che ha ritenuto congrua la sanzione pari al 10% dell'importo della violazioni, pari ad un quarto della sanzione massima prevista ovvero pari al 40% dell'importo totale delle operazioni). Con l'introduzione del richiamato dlvo n. 90/2017 è stata prevista la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa, pari a 6 3.000,00 (art. 58, comma 1) e in misura compresa fra il minimo di 6 30.000,00 e il massimo di 6 300.000,00 “nelle ipotesi di violazioni gravi ripetute o sistematiche ovvero plurime”, sempre che il fatto non costituisca reato e che non si tratti di violazioni ascritte a intermediari finanziari e bancari o revisori legali e società di revisione legale soggetti all'autorità di vigilanza del rispettivo settore (art. 58, comma 2). Il Tribunale ritiene di non dovere condividere la tesi prospettata dal ministero opposto, secondo cui l'art. 69 dlvo 231/2007 come modificato sarebbe applicabile solo ai procedimenti definiti in via amministrativi con l'emissione del decreto sanzionatorio, atteso che tale limitazione non è prevista espressamente dalla norma, né è desumibile in via interpretativa dalla disposizione di cui al comma 5 dell'art. 68 dlvo n. 231/2007 come modificato (disciplinando essa la diversa fattispecie del pagamento della sanzione in misura ridotta che per la sua particolarità evidentemente richiedeva una specificazione normativa sul punto). Del resto il principio del favor rei, esteso dal dlvo n.90/2017 alla materia dell'antiriciclaggio, trova come è noto applicazione principalmente in sede giudiziale. Ritiene pertanto il Tribunale che la nuova previsione sanzionatoria, ove più favorevole, debba applicarsi a tutti i giudizi di opposizione riguardanti violazioni asseritamente commesse prima del 4.7.2017. Deve aggiungersi che non può assumere rilevanza, diversamente da quanto prospettato dal Ministero convenuto, il disposto contenuto nell'art. 74 D.lgs. n. 231/2007 novellato che prevede una clausola d'invarianza finanziaria, in ragione della quale: “1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”. La presenza di siffatta clausola d'invarianza finanziaria, ad avviso del Tribunale, impedisce nuove spese e

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

oneri a carico della finanza pubblica, ma non può impedire l'applicazione del principio del favor rei e quindi l'eventuale restituzione di somme indebitamente percepite a fronte di sanzioni annullate in sede giurisdizionale (ipotesi peraltro verificabile ogni qual volta una sanzione amministrativa, eseguita, perché provvisoriamente esecutiva, venga poi annullata a fronte dell'opposizione proposta dinanzi all'Autorità giudiziaria). Ciò posto, nel caso in oggetto è stata riconosciuta la responsabilità dell'opponente (omissis) per una pluralità di violazioni gravi, per entità degli importi bonificati nel complesso per euro 2.500.000,00, e plurime (ovvero otto operazioni effettuate nella giornata del 09 dicembre) e pertanto la disposizione del nuovo testo dell'art. 58, comma 2, d. lgs. n. 231/2007 (che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 6 30.000,00 a 6 300.000,00) deve essere raffrontata con la disciplina previgente (art. 57 comma 4 dlvo 237/2007) che prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Secondo la normativa previgente andava quindi applicata una sanzione massima di euro 6.250.000,00 e minima di euro 25.000,00. Si ricorda che la Suprema Corte, in materia penale, ha da sempre ritenuto che ove una fattispecie ricada sotto le previsioni incriminatrici di diverse norme succedutesi nel tempo, nel procedersi all'individuazione della legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, debba applicarsi integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti più favorevole, non in astratto sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice (cfr Cass. Penale sez. I del 02.10.2003, n. 40915; Cass penale sez IV 24/10/2014 N. 50047). Ancora, deve trovare applicazione la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la pena previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta essendo necessario rivalutare la misura della sanzione precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità (Cass, Penale SS.UU. 26 giugno 2015 n. 46653). Nella specie, considerati i parametri del comma 2 dell'art. 58 –, l'evidenza dei motivi di sospetto, ma anche la circostanza che le plurime operazioni sono state poste in essere nell'ambito di un unico contesto temporale – si ritiene di dovere escludere l'applicazione di una sanzione vicina ai massimi edittali (come del resto ritenuto anche dall'autorità amministrativa che ha applicato nel decreto opposto una sanzione pari al 10 per cento del valore complessivo dell'operazione). Ne consegue che prevedendo la disciplina sopravvenuta una sanzione nel minimo editale superiore (30.000,00 euro), ma nel massimo editale di gran lunga inferiore (300.000,00 euro) a quella previgente (minima 25.000,00 euro, ovvero l' 1% di 2.500.000,00, massima 6.250.000,00 euro, ovvero il 40% di 2.500.000,00 euro ) è la prima che deve trovare applicazione. Alla luce dei principi sopra enunciati appare a questo Tribunale congrua una sanzione pari a una sanzione pari ad un quarto del massimo editale (ovvero euro 75.000,00, ovvero 300.000,00 diviso quattro), secondo del resto le medesime valutazioni poste in essere dal MEF (che aveva applicato un quarto della sanzione massima prevista, che all'epoca era pari al 40% del valore delle operazioni).]»

§ 2 Ha proposto appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo l'accoglimento dell'appello e “per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con rigetto integrale dell'originario ricorso. In subordine, voglia rideterminare le sanzioni alla luce degli elementi qualificanti delle violazioni ex art. 58 comma 2 DLgs. N. 231 / 2007 novellato”

Hanno resistito entrambe le parti appellate, chiedendo il rigetto del gravame.

§ 2.1 All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni anche con memorie anticipate e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi e non ulteriormente richiesti.

§ 3 — L'appello è articolato in unico motivo con il quale lamenta l'erroneità della sentenza , allegando la non applicabilità del nuovo art. 69 del D.Lgs. n. 231/07 al caso in esame, in quanto il relativo procedimento sanzionatorio si è concluso con l'emissione del decreto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/17 (prima quindi del 4.7.17).

A sostegno del motivo di doglianza riproduce le tesi già sostenute in primo grado – come riportate nella sentenza impugnata – e chiede in via subordinata la rideterminazione della sanzione.

Invoca, infine, due pronunce emesse dalla Corte di appello di Roma (nn. 313/18 e 630/18) in accoglimento di detta tesi.

§ 4 — Va, innanzitutto, evidenziato che è ormai definitiva la statuizione del Tribunale con riguardo alle eccezioni preliminari, alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione con riguardo

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

alle operazioni finanziarie avvenute il 5 dicembre 2008, così come definitivo è l'accertamento e la declaratoria di responsabilità in capo ad entrambe le originarie parti opponenti per le operazioni del 9 dicembre 2008, poiché non vi sono motivi di gravame, neppure incidentale, riguardo tali questioni.

E' stata, pertanto, devoluta alla Corte la sola questione della normativa applicabile, ai fini della determinazione quantitativa della sanzione, rispetto al dato temporale dei fatti sanzionati.

L'appello è infondato.

Ciò alla luce del consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità al riguardo che, peraltro, ha cassato le due sentenze emesse da questo Ufficio e invocate dall'appellante a sostegno del proprio gravame.

A tale orientamento questo Collegio intende adeguarsi, non essendo state peraltro prospettate argomentazioni idonee a porlo in discussione.

Con le sentenze nn. 4523/21 e 24017/22 è stata ripercorsa la normativa oggetto di giudizio nei seguenti termini:

“Il precetto. L'art. 41 co. 1, d.lgs. 231/2007, rubricato “segnalazione di operazioni sospette”, così prevedeva: «I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico». La sanzione. La sanzione a tale precetto era prevista dall'art. 57 co. 4 d.lgs. 231/2007, secondo cui «salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato». 8.2. Il decreto legislativo 90/2017, entrato in vigore il 4 luglio 2017, ha profondamente innovato la disciplina del d.lgs. 231/2007. Il precetto. Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 90/2017, che ha riscritto il Titolo II del d.lgs. 231/2007, il testo dell'articolo 41 è stato oggetto di modifiche e di nuova numerazione, sub art. 35. L'articolo 35, rubricato “obbligo di operazioni sospette” ora così prevede: «1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette». La sanzione Il decreto legislativo 90/2017 ha profondamente innovato la disciplina sanzionatoria, riscrivendo, con l'art. 5. co. 2, l'intero Capo II del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. L'omessa segnalazione di operazioni sospette è ora sanzionata dall'art. 58, secondo cui: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*



con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato. 3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta. 4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2: a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile. 5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo. 6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro». 8.3. Il decreto legislativo 90/2017 (art. 5. co. 2) ha inoltre aggiunto ex novo al d.lgs. 231/2007 l'art. 69, il cui co. 1 così recita: «nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo [il titolo V, ndr.] non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole [...]». 9. Ciò premesso, osserva il Collegio che l'interpretazione che la Corte d'appello ha dato all'art. 69 d.lgs. 231/2007 - alla cui stregua l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole recata dal d.lgs. 90/2017 opererebbe solo in relazione alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 231/2007 - è già stata smentita da questa Suprema Corte nella sentenza n. 20697/18. In tale sentenza, infatti, si afferma (a pag. 6, ultimo capoverso) che il suddetto art. 69 d.lgs. 231/2007 prevede «che la legge vigente all'epoca della violazione si applica alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017 solo se più favorevole (il che equivale a dire che per tali violazioni deve invece applicarsi la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 90/2017)» senza operare alcuna distinzione, nell'ambito delle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017, tra quelle antecedenti e quelle successive all'entrata in vigore del d.lgs. 231/2007. Tale interpretazione, è poi stata legificata, nella pendenza del presente giudizio di cassazione, dal decreto legislativo n. 125/2019. L'art. 4, co. 1, lettera m), d.lgs. n. 125/2019 ha infatti modificato l'art. 69 d.lgs. 231/2007, che ora prevede espressamente: «nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole».

10. Alla stregua di tale disposto normativo l'opzione interpretativa della Corte d'appello non può avere seguito. Né tale opzione potrebbe trovare fondamento sul rilievo che la *lex mitior* del 2017 sarebbe applicabile retroattivamente solo agli illeciti per i quali non fosse stato emesso alcun provvedimento amministrativo sanzionatorio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017. Tale tesi è infatti stata smentita da questa Corte nel citato precedente n. 20697/18 e, in precedenza, anche in Cass. n. 20647/2018, ove si è chiarito che l'applicabilità dello *jus superveniens* alle violazioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017, era già stato adottato un provvedimento sanzionatorio, è pienamente conforme non solo alla chiara *littera legis* dell'art. 69 d.lgs. cit. (relativo alle «violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto», non contenente alcun riferimento al requisito della mancata emanazione del provvedimento sanzionatorio) ma anche agli altri interventi legislativi con cui è stata disposta la retroattività dello *jus superveniens* delle sanzioni amministrative (v. l'art. 3 d.lgs. n. 472/1997 e l'art. 23 bis d.P.R. n. 148/1988: entrambe tali disposizioni, che già precedentemente avevano introdotto l'applicazione del principio del *favor rei* alle sanzioni amministrative nelle materie tributaria e valutaria, indicano infatti, quale unico limite alla

regola della retroattività della lex mitior, l'intervenuta definitività del provvedimento sanzionatorio, la quale, evidentemente, presuppone l'esaurimento dell'eventuale fase di impugnazione giurisdizionale dello stesso). Questa Corte ha inoltre già precisato come la clausola di invarianza 10 dettata dall'articolo 74, comma 1, d.lgs. 231/2007, anch'esso introdotto dal decreto legislativo n. 90/2017 («dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»), non possa essere ritenuta idonea a sorreggere un'interpretazione che escluda l'applicazione della lex mitior alle violazioni, pur commesse prima della data di entrata in vigore dal decreto legislativo n. 90/2017, per le quali, tuttavia, a tale data fosse già stata emessa l'ordinanza sanzionatoria, perché la formula «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» va interpretata ah come “danno emergente” e non come “lucro cessante”, quali sarebbero le minori entrate dovute all'applicazione della disciplina favorevole sopravvenuta.

11. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, devono essere svolte le seguenti considerazioni circa lo sviluppo diacronico dei precetti e delle sanzioni dell'odierna disciplina. Il collegio reputa che il precetto applicabile al caso di specie sia quello vigente all'epoca dei fatti ascritti al sig. OMISSIS stante il principio di legalità fissato nell'articolo 1 della legge n. 689/1981. È applicabile cioè l'art. 41 d.lgs. 231/2007 applicabile *ratione temporis*. A confortare tale scelta ermeneutica è Cass. n. 20697/2018 (spec. pag. 4 ult. cpv.).

12. Tanto precisato, il Collegio rileva come l'art. 69 imponga un giudizio comparativo tra la disciplina sanzionatoria del 2007 (riportata nel precedente § 6.1) e quella del 2017 (riportata nel precedente § 6.2) perché venga applicata quella più favorevole. Ebbene, tale comparazione deve «fondarsi sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico» (così C. Cost. n. 68/17, § 8). Al riguardo è pertanto necessario considerare anche il disposto dell'articolo 67 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, il quale recita: «Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile; f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile; g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati; h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi. 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (103), in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni» (v. Cass. n. 24017/22).

Dunque, tutte le questioni qui riproposte – in punto di normativa applicabile – sono state già risolte dalla Corte di Cassazione come sopra riportato.

In ordine, poi, alla determinazione in concreto del “quantum”, l'appello non offre alcun attacco al ragionato percorso effettuato dal Tribunale che ha, con puntualità, posto a confronto le sanzioni tenendo conto della fattispecie concreta ed ha adeguato, in rapporto proporzionale, proprio alla percentuale indicata in origine dal Ministero la nuova sanzione.

Ne consegue che non sussistendo altri e diversi contro-argomenti, la pronuncia non può che essere confermata.

§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tariffe vigenti, tenuto conto dei parametri minimi (in ragione della unicità della questione in puro diritto) e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

Fase Compenso

Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00

Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00

Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00

Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. xxxx del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del grado che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in Euro 7.052,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023

IL PRESIDENTE